

Numero 26..... Aprile 1983

IL NUOVO CODICE E LA NUOVA REGOLA

Domanda: La nostra nuova Regola è stata approvata da poco. Ma, da poco, è stato promulgato il nuovo Codice. Vuol dire ciò che la nostra Regola è sorpassata?

Risposta: Assolutamente no!

Infatti i cambiamenti che troviamo nel nuovo Codice sono in gran parte una codificazione dei problemi trattati nei Documenti del Concilio e nei Decreti della S.Sede dopo il 1917, come Ecclesiae Sanctae, Cum Amotae, Renovationis causam ecc.. Se consideriamo le citazioni fatte nella Regola, ci accorgiamo che molte volte i testi in questione sono stati utilizzati nella redazione delle nostre Costituzioni e Statuti.

Inoltre, quando la S.Sede ha esaminato le nostre Costituzioni in vista della loro approvazione, aveva già in mano, benchè ancora non fosse stato pubblicato, quella parte del Codice che ci riguarda: Se Instituitis Vitae Consecratae. Ogni volta che era necessario fare delle modifiche in funzione del Nuovo Codice, la S.Sede ci ha chiesto di farle.

Vedete perciò - per rispondere alla domanda che ci era stata posta - che la nostra nuova Regola non è stata messa fuori uso dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. Non c'è perciò bisogno di convocare una Sessione speciale del Capitolo Generale per aggiornare il testo che abbiamo.

Domanda: Avete detto che la S.Sede ci ha chiesto di fare alcune modifiche. Potreste spiegarci di che si tratta e portarci in merito alcuni esempi?

Risposta: Prima di tutto vorrei sottolineare che tutte le modifiche introdotte lo sono stato per ordine della S.Sede.

Altro punto importante: le modifiche in oggetto non hanno avuto il risultato di creare una nuova legislazione.

Per semplificare diciamo che vi sono state tre categorie di cambiamenti. Inoltre il testo integrale quasi sempre corrisponde ad una modifica che riguarda le varie categorie.

1. Alcuni Statuti Generali sono passati nelle Costituzioni.

Il can617 del nuovo Codice chiede, per es. che i poteri dei superiori siano definiti nella legge particolare dell'Istituto. Orbene, noi avevamo già questa disposizione negli St.Gen.051 e 052. La S.Sede ci ha chiesto di trasferirla nella Cost.73.

2. Si sono dovute inserire nelle Costituzioni delle norme e prescrizio= ni che si trovavano in alcuni decreti post-conciliari ora abrogati.

Noi non volevamo ripetere tutto ciò che c'era già nella legislazione generale della Chiesa. Per es. non avevamo messo parecchi punti che dei decreti conciliari avevano precisato. Ma il nuovo Codice ha abrogato molti di questi decreti. Perché non vi fossero lacune nella nostra Regola, la S. Sede ci ha pregato di introdurre le precisazioni necessarie sui punti in oggetto, come vuole il Nuovo Codice. Ci siamo serviti per questo delle norme che si trovavano nei decreti. Esempio: le condizioni minime per la carica di Superiore Generale e di Superiore Provinciale, così come sono formulate nelle Costituzioni 114 e 124 b.

3. Alcune norme del nuovo Codice sono state inserite nelle Costituzioni.

La S. Sede ha giudicato così importanti alcune disposizioni del nuovo Codice, che ci ha chiesto di metterle direttamente nelle nostre Costituzioni. Così p. es. molti punti riguardanti le relazioni tra i religiosi e l'Ordinario del luogo, che si trovavano in " Ecclesiae Sanctae " e che il Nuovo Codice ha fatto sue. Ci è stato chiesto di inserire in breve questa legislazione nella cost. 18. Noi l'abbiamo fatto nel contesto dell'essenzone.

Domanda: Vuol dire allora che nella nostra Regola, non c'è nulla da cambiare?

Risposta: Non ho detto questo.. Ho detto che la nostra Regola è a posto, giacché ha tenuto conto dei documenti del Concilio e giacché si è potuto utilizzare in precedenza una copia del nuovo Codice. Potrebbe darsi il caso di dover fare delle modifiche minori, come la soppressione o la sostituzione dell'una o l'altra espressione. Ricordiamo che il Nuovo Codice entrerà in vigore solamente la prima Domenica d'Avvento 1983. Di conseguenza, se vi è qualcosa da cambiare nelle nostre Costituzioni, voi sarete avvisati ufficialmente in tempo utile.

Questo per le modifiche necessarie!

D'altra parte il can. 586 afferma che l'autonomia legittima di ciascun Istituto va rispettata per ciò che concerne la sua vita, il suo governo e il suo fine. Una delle caratteristiche più importanti del nuovo Codice è il numero considerevole di casi per i quali si applica questo principio di autonomia. Questa parte del Codice comprende 137 canoni. Orbene, 55 volte, questi riinviano alla legge particolare di ciascun Istituto. Perciò, in molti casi, le precisazioni richieste, devono essere inserite nella legislazione particolare.

Un esempio: Nel vecchio Codice, la durata della carica, per i superiori locali era di tre anni. Ora, invece, spetta a ciascun Istituto, determinarne la durata, purché i Superiori non restino in carica per lungo tempo (can. 624). Per ciò che ci riguarda abbiamo conservato i tre anni (cfr. Costit. 138 b). Nell'ultimo Capitolo venne proposta una durata più lunga, ma il " postulatium " in oggetto venne respinto.

I Capitoli avranno, in futuro, molta più libertà che nel passato, per introdurre dei cambiamenti nelle questioni regolate prima dal Codice stesso. Una delle conseguenze della importanza della legislazione particolare di ciascun Istituto, è che per ben comprendere e interpretare i punti che ci riguardano, non possiamo più utilizzare i commentari generali su " De Religiosis ".

Dovremo perciò studiare la condotta da tenere nei diversi casi affrontati dai 55 canoni di cui abbiamo parlato e che rinviano alle nostre Costituzioni e Statuti. Speriamo si possa, in un futuro non troppo lontano, elaborare un nuovo commentario, ad uso soprattutto dei nostri Studenti e dei nostri Superiori.

Una nota personale: Il canone 606 enuncia il principio che i religiosi e le religiose sono uguali davanti alla legge. Allora, giacché le Suore non hanno più il Procuratore Generale, questo incarico è sparito dal Codice. Quanto a noi, coscienti dei vantaggi di questo ufficio, l'abbiamo messo nelle nostre nuove Costituzioni. Il nostro rappresentante presso il Vaticano è perciò ancora riconosciuto ufficialmente dalla S.Sede.

Domanda: Potreste indicarci altri punti meritevoli d'essere sottolineati?

Risposta: Eccone alcuni:

- ° I nostri missionari saranno felici di apprendere che le missioni parrocchiali sono ancora richieste dalla legge generale della Chiesa (C.770).
- ° Il can. 127 fissa chiaramente la procedura da seguire ogni volta che un Superiore ha bisogno del voto consultivo o deliberativo del suo Consiglio. Il Consiglio deve essere convocato e riunito. La legge particolare può derogare a questa condizione, ma solo nel caso di voto consultivo. Non abbiamo nelle nostre Costituzioni questa legge di deroga. Nel caso di un voto deliberativo, il Superiore ha bisogno per la validità, dell'accordo della maggioranza. Se si tratta di un voto consultivo, non è obbligato a seguire la maggioranza, ma deve, per la validità, interrogare il Consiglio. I nostri lettori ricorderanno sicuramente quanti fiumi di inchiostro sono stati versati nel passato per discutere il pro e il contro su questo problema.
- ° Ogni voto pubblico di castità emesso da un religioso è ora un impedimento dirimente per il matrimonio. (can. 1088). In precedenza il voto semplice non rendeva il matrimonio invalido.
- ° L'esclusione ipso facto " per fuga cum muliere " è stata soppressa. Forse il legislatore ha tenuto conto dell'età media attuale negli Istituti religiosi!?
- ° Ecco un punto che risparmierà lavoro al Procuratore Generale. Attualmente parecchi candidati fanno il Noviziato più tardi che nei tempi andati. Il risultato è che essi giungono all'ordinazione, prima della fine dei loro tre anni di voti temporanei. Ora, come sapete, l'ordinazione non può aver luogo che dopo i voti perpetui. Con il Nuovo Codice (can. 657,3) la professione perpetua, potrà, per una giusta ragione, essere anticipata di tre mesi.

Domanda: Vi sono dei Redentoristi nella Commissione per la Revisione del Codice?

Risposta: SI? e molti.

Il p. Amaral - attualmente Vescovo di Limeira dal 1976 - ha avuto un ruolo importante come relatore nella sezione sulla vita religiosa. Ma presentò le dimissioni, quando fu eletto Superiore Generale.

Il nostro p. Jaros, cecoslovacco, era membro della Commissione. Il Governo della Cecoslovacchia non ha fatto difficoltà nel permettergli di venire a Roma a partecipare alle riunioni della Commissione.

Il Procuratore Generale ha fatto parte della Commissione che la S. Congregazione per i Religiosi ha nominato per lo studio dello schema del 1977 sulla Vita consacrata, schema, che riconosciuto difettoso in vari punti, fu ristrutturato. Il p. P.Fab, come membro dell'Unione dei Superiori Generali intervenne alle riunioni che elaborarono le osservazioni al menzionato schema. Fu nominata all'uopo una Commissione di periti, della quale fece parte il p. H. Arboleda, che presentò uno studio di 21 pagine sullo schema. Sembra che il documento dei Superiori Generali abbia influito non poco nella revisione posteriore e nella redazione definitiva del testo.

Nell'autunno scorso, siccome era stata trasferita la data della promulgazione del Codice, il Papa propose che si promulgasse la prima Domenica di Quaresima. " Per favore! Beatissimo Padre, non in quel giorno " - disse Mons. Castillo Lara, attivo segretario della Commissione ". Non avvenga che la gente pensi che il Codice sia una specie di penitenza che le si impone."!

Ma non lo é!!!

S T A T I S T I C H E

NOTE PRELIMINARI

1. Le cifre pubblicate nelle tavole seguenti parlano solamente dei membri professi della Congregazione. Non si parla di Novizi.
2. Le statistiche sono spesso di data posteriore al primo gennaio dell'anno indicato.
3. Le date e le cifre delle tavole I e II sono prese dalle seguenti fonti:
 - I - 1750 / 1930: P.A. Sampers, Archivista Generale.
 - II - 1936, 1947, 1955, 1963 : Analecta CSSR.
 - III - 1973 : Relazione sullo Stato della Congregazione - 18.mo Cap.Gen.
 - IV - 1982 : Statistiche forniteci dal Segretario Generale.
4. Le statistiche delle Vice-Province sono comprese in quelle delle loro rispettive Province. Quando una Vice-Provincia è divenuta Provincia dopo il 1936, è indicato tra parentesi il nome della Provincia-madre cui appartiene.
5. Nella tavola II, i periodi di paragone sono di circa 10 anni. Non abbiamo, in realtà delle statistiche corrispondenti esattamente a ciascun decennio.

CSSR COMMUNICATIONES

Direttore-Redattore: p. John Ruef
Direttore esecutivo: Fr. Barnaba Hipkins
Stampa: Fr. Joan Clementino Neto
Traduzione: p. G. Zirilli

I. CONSPECTUS GENERALIS SODALIIUM C.SS.R.
ab anno 1750 ad annum 1982

annus	professi		
1750.....	44	1900....	2702
1800.....	197	1915....	3933
1825.....	390	1930....	5385
1850....	1134		
1875....	1688	1936....	6286
			1947....7019
			1955....7901
			<u>1963....8722</u>
			<u>1973....7374</u>
			<u>1982....6474</u>

II. CONSPECTUS GENERALIS SODALIIUM C.Ss.R.
IUXTA PROVINCIAS
ab anno 1936 ad annum 1982

	1936	1947	1955	1963	1973	1982
1. Roma	164	169	176	185	139	118
2. Napoli	186	205	224	217	211	188
3. Palermo	51	51	49	55	42	33
4. Lyon	344	345	221	211	167	123
5. Wien	221	142	161	167	142	119
6. Brussel Septen.	573	556	546	367	254	210
7. Baltimore	682	750	810	895	787	699
8. München	301	208	220	234	227	182
9. Amsterdam	467	536	436	426	330	263
10. Köln	463	334	314	332	308	263
11. London	194	186	201	233	207	187
12. St. Louis.	395	507	452	553	481	415
13. Dublin	192	275	384	511	349	324
14. Paris	290	306	226	195	151	124
15. Madrid	399	499	615	594	462	407
16. Praha	336	277	---	---	---	---
17. Warszawa	142	153	325	315	294	363
18. Strasbourg	233	258	199	224	177	143
19. Sainte-Anne	247	365	496	544	294	265
20. Toronto	207	254	290	249	137	106
21. Canberra Aus.	188	221	257	352	295	255
22. Buenos Aires (Köln)		136	156	152	99	85
23. São Paulo (München)		176	215	255	238	235
24. Quito (Paris)			124	89	72	58

	1936	1947	1955	1963	1973	1982
25. Bern (Strasbourg, Lyon)			95	119	129	114
26. Rio de Janeiro (Amsterdam)			162	235 ^o	99	64
27. Oakland (St. Louis)			105	139	106	103
28. Bogotá (Quito, Madrid)				174	170	133
29. Edmonton (Toronto)				104	74	63
30. Santiago, Chile (Lyon)			59 ^{oo}	69	49	62
31. Yorkton (Brussel)			58 ^{oo}	75	56	52
32. Bruxelles Merid. (Brussel)				144	125	99
33. Lisboa (Madrid)				114	89	81
34. Saigon (Sainte-Anne)					180	156
35. Pôrto Alegre (São Paulo)					50	48
36. México (Madrid)					64	68
37. Wellington, N.Z. (Canberra)					46	33
38. Bangalore, India (Dublin)					124	142
V.P. Karlsbad		92 ^{oo}				
V.P. Lima			41 ^{oo}			

LEGENDA:

^o Illo tempore cum Vice Provincia Limana.

^{oo} Vice Provinciae illo tempore immediate a Gubernio Generali dependentes.

EDITORIALE

Vi sembrano inquietanti le statistiche su riferite?

Si, dopo 200 anni di crescita regolare, qualunque altra impresa si trovasse di fronte a una diminuzione del 25% in 20 anni, i suoi membri potrebbero cominciare a porsi delle domande molto serie.

Non è forse venuto il momento per noi Redentoristi di porci tale problema? E' una magra consolazione sapere che altri Istituti religiosi sono di fronte agli stessi problemi. Devono porsi anche loro le stesse domande.

Nel 1985 ci sarà il Capitolo Generale e in precedenza Capitoli (Vice-Provinciali ed elezioni. Tutti coloro che amano la Congregazione non possono assistere passivamente e con indifferenza a tali fatti.

Si/ E' tempo di porci domande molto serie.